

- 4) Se l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (CE) n. 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali debba essere interpretato nel senso che un trattamento (la videosorveglianza) è eccessivo o inappropriato quando l'operatore può adottare altre misure a tutela dell'interesse legittimo di cui trattasi.

(¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il
14 novembre 2018 — CT / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin — Serviciul
Inspecție Persoane Fizice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul
Soluționare Contestații 1**

(Causa C-716/18)

(2019/C 65/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Appellante: CT

Appellate: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin — Serviciul Inspecție Persoane Fizice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul Soluționare Contestații 1

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in circostanze come quelle della controversia in discussione, nelle quali una persona fisica svolge attività economica attraverso l'esercizio di più libere professioni, nonché per mezzo della locazione di un bene immobile, ricavandone in tal modo introiti aventi carattere di stabilità, le disposizioni dell'articolo 288 [paragrafo 1], punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GUUE) serie L, n. 347, dell'11 dicembre 2006 (¹), impongano l'identificazione di un'attività professionale determinata, come attività principale, al fine di verificare se la locazione possa essere qualificata come operazione accessoria alla medesima e, in caso di risposta in senso affermativo, sulla base di quali criteri possa essere identificata detta attività principale, oppure [se le summenzionate disposizioni] debbano essere interpretate nel senso che il complesso delle attività professionali attraverso le quali si realizza l'attività economica di tale persona fisica rappresenta «attività principale».
- 2) Nel caso in cui il bene immobile locato da una persona fisica a un terzo non è destinato e utilizzato per svolgere il resto dell'attività economica di tale persona, non potendosi di conseguenza stabilire un collegamento fra [il bene immobile locato] e l'esercizio delle varie professioni della persona di cui si tratta, se le disposizioni dell'articolo 288, [paragrafo 1], punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GUUE) serie L, n. 347, dell'11 dicembre 2006, consentano di qualificare l'operazione di locazione come «operazione accessoria», con la conseguenza di escludere quest'ultima dal calcolo del volume di affari che serve come riferimento ai fini dell'applicazione del regime speciale di esenzione per le piccole imprese.

- 3) Nell'ipotesi descritta nella seconda questione, se sia rilevante per qualificare come «accessoria» l'operazione di locazione il fatto che la medesima è stata realizzata a favore di un terzo, persona giuridica nell'ambito della quale la persona fisica ha la qualità di socio e di amministratore, la quale [persona giuridica] ha sede stabile nell'immobile di cui si tratta e svolge attività professionale della stessa natura [dell'attività professionale] della persona fisica in discussione.

(¹) GU 2006 L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-737/14, Vnesheconombank (VEB) / Consiglio

(Causa C-731/18 P)

(2019/C 65/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018 nella causa T-737/14;
- Decidere definitivamente la controversia accogliendo le domande presentate dalla ricorrente nel contesto della controversia in corso, vale a dire annullare l'articolo 1 della decisione 2014/512/PESC (¹) del 31 luglio 2014, l'articolo 5 del regolamento (UE) 833/2014 (²) del 31 luglio 2014, il nuovo articolo 1 ai sensi della decisione 2014/659/PESC (³) dell'8 settembre 2014, nonché il nuovo articolo 5 ai sensi del regolamento (UE) 960/2014 (⁴) dell'8 settembre 2014, nella parte in cui si riferiscono alla VEB e disporre la cancellazione del suo nome dagli allegati rispettivi delle summenzionate decisioni nei quali sia incluso;
- condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente invoca quattro motivi:

1. Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il Consiglio abbia rispettato l'obbligo di motivazione.
2. Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che non sussista un errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano le disposizioni pertinenti degli atti impugnati, il che si risolve altresì in uno sviamento di potere.
3. Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che sia stato rispettato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.